

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2025

Numero 4810

Sezione

IV

Soggetto Imputato

- ☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☐ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☒ Altro Ente 231

Esito

☐ Assoluzione

- ☒ Condanna ☐ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☒ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civile

Altri elementi

Quantum sanzione pecuniaria di 15.450 euro ciascuna

☒ 1* Grado

Tribunale di L'Aquila in data 03.05.2021 condanna alla sanzione pecuniaria di €.70.000 ciascuna.

☒ 2* Grado

Corte Appello di L'Aquila in data 23.02.2024 in parziale riforma del giudizio di primo grado condanna alla pena pecuniaria in Euro 15.450 per ciascuna.

☐ precedente cassazione☐ Precedente appello

Classificazione evento

☒ Infortunio☐ Malattia☐ Non riguarda un infortunio☐ Lesioni☒ Morte

Soggetto leso

☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore☐ Ulteriori soggetti lesi☐ Altro☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

Impegnato ad effettuare lavori sulla copertura di un capannone, mentre era intento a completare la posa in opera di primer in una piccola porzione di copertura, nel transitare su un canale di scolo posto tra le fine dei lucernai, perdeva l'equilibrio e cadeva contro un lucernaio il quale, essendo in plexiglass, si sfondava determinando la caduta del lavoratore che, stante l'assenza di misure di protezione sia collettiva che individuale, precipitava da un'altezza di 7.50 metri circa e si schiantava violentemente sul pavimento in cemento posto all'interno del capannone, riportando lesioni personali di una gravità tale ("politrauma da precipitazione") da determinarne repentinamente il decesso.

Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato☐ Pubblico☒ Cantiere☐ Ufficio☐ Fabbrica☐ Altro

Principio di diritto

Risulta correttamente applicato il principio secondo il quale non assume rilevanza il fatto che il risparmio di spesa, sicuramente giuridicamente apprezzabile, possa non essere stato ingente, atteso che la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi. Ciò nel solco del consolidato dictum della giurisprudenza di questa Corte che, al fine di adeguare la nozione di interesse e vantaggio ai reati di natura colposa come quello oggetto del presente procedimento, ha chiarito che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività (Sez. 4, n. 24697 del 20/4/2016, Mazzotti ed altro, Rv. 268066; Sez. 4, n.2544 del 17/12/2015, dep.2016, Gastoldi, Rv. 268065).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☒ Rigetto_del_ricorso☐ Ricorso_inammissibile

annullamento

☐ senza rinvio☐ con rinvio☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 6 dicembre 2024.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.